

Una identica questione noi facemmo nel 1882 e 1886 a proposito di condizioni identiche, sebbene allora fossero altre le bonifiche, ed altri gli interessati che chiedevano. Il Governo rimase fermo nel non acconsentire, ed anche allora la Camera votò la non retroattività delle leggi, e spero che oggi riconfermerà quel suo voto.

Questo principio giuridico della non retroattività delle leggi è il portato di una secolare esperienza.

A tutta prima può parere che offenda la equità. Si dice: vedete: chi ha fatto un contratto ieri è regolato da una legge, chi lo fa oggi è regolato da un'altra più favorevole. Ma mettendosi per questa via non la finiremo più! Infatti, perchè dovremmo limitarci alle bonifiche iniziate in base alla legge del 1886? Forse che lo Stato non ha concesse anche prima opere di bonifica? C'è quella di Codigoro che rimonta a parecchi anni prima, e ve ne sono altre. E così per le strade ferrate. Alcune furono costruite col sussidio di mille lire al chilometro; perchè non si sarebbe dovuta estendere anche a quelle la retroattività della posteriore legge che accorda 3,000 lire a chilometro? Quindi, se si scostasse dal principio delle irretroattività, il Governo andrebbe incontro ad oneri gravissimi e non giustificati.

L'onorevole Galli gentilmente si è rivolto al mio spirito d'equità e io vedrò di aiutare nel miglior modo possibile quello o quei Consorzi che ne hanno bisogno; purchè abbiano, come dissi ieri, opere nuove da compiere. Se facessi una posizione privilegiata ad alcune bonifiche, come potrei negarla alle altre? E negandola, commetterei davvero quello che a torto ieri l'onorevole Valle chiamò: l'iniquità di questa legge.

L'iniquità sarebbe invece nel dare retroattività alla legge per favorire due o tre bonifiche che interessano soltanto una Provincia o per lo meno una regione. E perchè non dovrei estenderla allora anche alle *confidenze* del Mezzogiorno, nelle quali, legalmente almeno, lo Stato non dà nessun concorso?

Come vedete, io mi metterei in un tale ginepraio dal quale non potrei più uscire. Queste ragioni che l'onorevole Galli non può dissimulare, si impongono ad un ministro più che ad un deputato il quale considera la questione principalmente sotto l'aspetto della sua regione...

Galli. Chiedo di parlare.

Genala, *ministro dei lavori pubblici*. ... e perciò non posso derogare a una norma giuridica giusta e savissima. Inoltre, accedendo alla proposta dell'onorevole Galli, si aggraverebbe il bilancio di un onere che nessuno di noi potrebbe valutare.

Pregherei quindi vivamente l'onorevole Galli di non insistere nel suo emendamento, perchè altrimenti dovrei invitare la Camera a respingerlo.

Egli perciò farebbe meglio (se la mia parola ha quella forza insinuante che l'onorevole Galli le attribuiva) (*Si ride*) a prendere atto della mia dichiarazione, che, cioè, aiuterò nel miglior modo possibile quei Consorzi ai quali egli si riferisce, conformemente alla legge, ed a ritirare il suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli.

Galli. Noto anzitutto che la bonifica di *Settima Presa*, per la quale ho parlato, non è nel presente mio Collegio elettorale.

Dopo ciò, mi permetta l'onorevole ministro che ha accennato alla secolare esistenza di quella massima che stabilisce la non retroattività delle leggi, di ricordargli un'altra massima giuridica parimente antica: *Summum jus, summa injuria*.

Mi duole ch'egli me la faccia applicare alle sue parole!

Ma io confido che egli troverà modo di impedire l'ingiustizia facendo sì che coloro i quali hanno affrontato arditamente un lavoro arduo, non rimangano dalla legge presente sacrificati; e prendo atto della sua promessa, ch'egli troverà la maniera d'impedire che la ingiustizia colpisca più gravemente quelli che sono i più benemeriti.

Presidente. Metto a partito l'articolo 11.

(È approvato).

« Art. 14. Ai Consorzi legalmente costituiti, che godano dei privilegi fiscali per l'esazione dei contributi consorziali, a vece dell'ipoteca, è data facoltà di vincolare le rate delle tasse a garanzia dei mutui contratti sia per la esecuzione di nuove opere di bonifica, sia pel complemento di quelle già esistenti, nonchè per la conversione dei debiti fatti anteriormente alla legge del 25 giugno 1882. Questi mutui non possono essere stipulati che dopo la preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa, il cui De-